

IMPORTANTE DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE DI VARESE SULLE CONTRIBUTIONI ECONOMICHE

Nonostante la limpida chiarezza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1607 e n. 5185 del 2011 (1), vi sono ancora Regioni (ad esempio Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto) e Comuni (ad esempio Bologna, Firenze, Genova, Milano, Verona) che continuano a violare le leggi vigenti sulle contribuzioni economiche.

In merito al loro illegittimo comportamento sono molto importanti i contenuti del decreto assunto dal Giudice tutelare di Varese in data 20 dicembre 2011.

Testo del decreto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione terza, con sentenza n. 1482 del 14 maggio 2010 ha annullato diverse deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Castiglione Olona: n. 13 del 28 marzo 2006; n. 34 del 12 marzo 2008 e n. 77 del 28 maggio 2008 oltre alle note del responsabile dell'area cittadinanza (note ai numeri 9029 e 9030 del 2008). Con la decisione succitata, il Tar di Milano ha enunciato taluni principi di diritto in materia di prestazioni socio-sanitarie destinate all'accoglienza di disabili gravi, con particolare riferimento alla compartecipazione degli interessati al costo delle suddette prestazioni, principi che è opportuno ricordare.

- La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 – adottato sulla base dell'articolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 – che elenca una serie di prestazioni che devono essere

assicurate sull'intero territorio nazionale. Tra queste (cfr. tabella 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001), che esplicitamente riguarda le tipologie erogative di carattere socio-sanitario, nonché quelle sanitarie di rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili, vengono comprese le attività di assistenza territoriale a favore di persone anziane e persone diversamente abili, attività che comprendono, a seconda dei casi, prestazioni diagnostiche, terapeutiche, socio-riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale (cfr. sulla funzione del dpcm rispetto alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m, Costituzione, si consideri Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 88).

- Rispetto alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo rivolte ad handicappati gravi e anziani non autosufficienti, che integrino Livelli essenziali di assistenza (Lea) secondo quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, il criterio di accesso e di parametrizzazione dei costi a carico del richiedente è rimesso alla definizione del legislatore statale. *In tale ambito non vi è spazio per un'integrazione lasciata alle singole amministrazioni comunali, che non possono modificare o integrare, in mancanza di norme ad hoc, il criterio dettato in modo necessariamente uniforme dal legislatore statale.*

- Alla luce dei rilievi sin qui esposti, il regolamento n. 13/2006 e la successiva deliberazione della Giunta comunale del 12 marzo 2008 n. 34 – determinazioni presupposte alla nota 9030 del 2 luglio 2008 di quantificazione degli importi dovuti dal ricorrente in base all'applicazione del criterio Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) – introducono previsioni contrastanti con il criterio posto dall'articolo 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 1998 n.

(1) Ricordiamo che nella sentenza n. 1607/2011 viene precisato che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito, qualora si tratti di ultrasessantacinquenne non autosufficiente o di soggetto con handicap in situazione di gravità è «**uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo conforme nell'intero territorio nazionale**» ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. La sentenza n. 5185/2011 ha confermato il succitato principio anche con riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la legge 18/2009.

109, che impone di attribuire rilevanza *alla situazione economica del solo assistito nel definire le condizioni per l'accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità grave*, ponendo un principio immediatamente applicabile e non derogabile dagli enti locali, afferendo ad un livello essenziale di prestazioni la cui determinazione è costituzionalmente riservata, in via esclusiva, al legislatore statale.

- Ne deriva che, nel caso di specie, anche la determinazione del riparto tra amministrazione ed utente delle quote del servizio di Centri diurni deve avvenire sulla base della situazione economica del solo assistito – disabile grave – a prescindere dal valore dell'Isee riferibile al nucleo familiare cui il disabile appartiene.

Sulla base della giurisprudenza succitata, l'amministratore di sostegno precisa di avere richiesto all'Ente di regolarizzare le disposizioni applicate (v. istanza del 18 novembre 2010), conformandole a legge ma, come risulta *ad acta*, il Comune persiste nell'applicare il regolamento 28 marzo 2006, giudicato "ancora in vigore" (v. comunicazione del 16 dicembre 2010 a firma della dr.ssa ...), oggetto dell'annullamento del Tar Lombardia. Un contegno del genere, in primo luogo, può esporre a responsabilità contabile ed erariale l'Ente locale, con obbligo per questo ufficio di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, poiché la pubblica amministrazione si espone, con colpa grave, alle azioni invalidatorie e risarcitorie degli utenti, così esponendo la Cassa pubblica a nocumento. Lo stesso contegno, peraltro, legittima una reazio-

ne immediata dell'utente e, dunque, si provvede come da dispositivo al fine di tutelare il beneficiario.

Per questi motivi, letti ed applicati gli articoli 337, 344 Codice civile,

- *ordina* all'amministratore di sostegno di nominare, immediatamente, un avvocato di fiducia per il beneficiario perché provveda, senza indugio, a promuovere azione giudiziale contro il Comune di Castiglione Olona, anche per le eventuali azioni risarcitorie e comunque per quelle di accertamento negativo del diritto da questo fatto valere, salva la dedizione dell'azione di annullamento dinanzi al Tar Lombardia. In questa ipotesi, il difensore faccia valere il danno da processo, contro il Comune, chiedendone la condanna ex articolo 26, comma II, Codice del processo amministrativo (su cui v. Consiglio di Stato, sentenza 23 maggio 2011 n. 3083);

- *invita* il Comune di Castiglione Olona a rendere immediatamente chiarimenti, entro e non oltre la data del 30 gennaio 2012, sul contegno assunto e, in particolare, sul provvedimento della dr.ssa ... del 16 dicembre 2010;

- *dispone* la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero in sede;

- *manda* alla Cancelleria di comunicare il decreto odierno all'amministratore di sostegno ... ed al Comune di Castiglione Olona;

- *invita* l'amministratore a presentarsi davanti al Giudice tutelare per conferire.

Decreto immediatamente esecutivo ex articolo 741, comma II, Codice di procedura civile.

CAUSA VINTA DA 30 GENITORI DI SOGGETTI CON DISABILITÀ GRAVE IN MERITO AI CONTRIBUTI ECONOMICI

Con la sentenza n. 475/2012 del 9 maggio 2012, depositata in Cancelleria l'11 successivo, il Tar per la Sardegna, a seguito del ricorso presentato da 30 genitori, ha annullato la delibera della Giunta regionale sarda n. 46/50 del 16 novembre 2011 nella parte in cui veniva stabilito che per le spese riguardanti i piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità, l'importo del contributo economico a carico degli utenti doveva essere calcolato sulla base dell'Isee (Individuazione della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza dell'assistito.

Confermando le sentenze del Consiglio di Stato n. 1607 e 5185 del 2011, il Tar per la Sardegna ha stabilito che deve essere fatto riferimento esclusivamente alle risorse economiche dell'utente ed ha condannato la Regione Sardegna al pagamento di euro 2.500,00 per le spese di giudizio in favore dei ricorrenti.